



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 26 luglio 2021

Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali
Confesercenti

Ai Responsabili territoriali FIEPeT

Prot. n. 4796.11/2021 GDA

**Oggetto: Decreto Covid 22 luglio – Nuovi obblighi di possesso delle certificazioni verdi
Proroga dello Stato di emergenza**

Il Consiglio dei Ministri, in data 22 luglio, ha approvato il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” (in GU n.175, del 23.7.2021).

ART.1 - (Dichiarazione stato di emergenza nazionale)

Anzitutto, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, **lo stato di emergenza** dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è **ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021**.

ART. 2 - (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

La norma modifica i parametri in base ai quali verranno individuate, in relazione a vari fattori, le zone di riferimento per l'applicazione di misure restrittive per arginare l'epidemia.

In particolare, sono denominate:

- a) **'Zona bianca'**: le regioni nei cui territori alternativamente:
- 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
 - 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
 - 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
 - 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

- b) **'Zona gialla'**: le regioni nei cui territori alternativamente:
- 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);
 - 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):
 - 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
 - 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;
- c) **'Zona arancione'**: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
- d) **'Zona rossa'**: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
 - 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.”.

ART. 3 - (Impiego certificazioni verdi COVID-19)

L'art. 3 del decreto-legge approvato il 22 luglio cambia le regole sull'impiego delle certificazioni verdi, intervenendo sull'art. 9 del DL n. 52 (“decreto riapertura”).

In particolare, il comma 10-bis dell'art. 9 viene sostituito, inserendo le nuove ipotesi relative ai casi in cui il certificato verde è necessario (ipotesi tassative, perché solo la legge può prevedere restrizioni alle libertà personali).

Le certificazioni verdi COVID 19 possono dunque essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui al medesimo DL n. 52, articoli:

- **2, comma 1**: Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19;
- **2-bis, comma 1**: È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere;
- **2-quater**: Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'art. 44 del DPR 12 gennaio 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19;
- **5**: Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi. Il comma 4 dell'art. 9 già prevedeva che le linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni potessero stabilire, con

- riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (vedi ora nuovo art. 9-bis);
- **8- bis, comma 2:** Sono consentite le **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;
 - nonché **art. 1-bis del DL n. 44/2021**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021: **Accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del DPR 12 gennaio 2017, e in quelle socio-assistenziali**, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID -19;

Ai casi elencati vengono ora aggiunti quelli previsti dal nuovo art. 9-bis, inserito nel DL n. 52 dal decreto-legge approvato il 22 luglio:

- **art. 9-bis del DL 9 luglio:** **A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:**
 - a) **servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4 (del DL n. 52), per il consumo al tavolo, al chiuso;**

La norma si riferisce alle attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio: **riteniamo però che essa non si applichi ai servizi di ristorazione annessi alle strutture ricettive.** Ciò perché per l'accesso alle strutture ricettive non è richiesto il certificato verde, e le successive lettere dell'art. 9-bis prevedono per i servizi di ristorazione annessi alle varie attività elencate specifici richiami (vedasi lettera g), che nel caso considerato non sono presenti.
 - b) **spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;**

L'art. 5 viene modificato dal decreto-legge, nel modo che segue:

- “1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. **Restano**

sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 30/50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25/30 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.”.

c) **musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;**

d) **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;**

Come si osserva, nel caso di specie, per l'accesso alle piscine, alle palestre, ai centri benessere al chiuso anche interni alle strutture ricettive (richiamo espresso) occorre disporre del certificato verde.

e) **sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;**

L'art. 7 del DL n. 52 prevedeva che “È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo **svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9”.

Si tratta della norma modificata “in corsa”, assimilando fiere e sagre ai grandi eventi fieristici, al fine di far riaprire tali manifestazioni, da tempo bloccate.

La norma è di fatto inapplicabile, poiché non si comprende come tecnicamente sia possibile la verifica del possesso del certificato verde per manifestazioni che si tengono all'aperto, per le strade e le piazze, senza contingentamenti e barriere fisiche, alla stregua dei mercati “in sede impropria” (cioè di quei mercati che non si tengono in strutture “dedicate”), per i quali peraltro non è previsto l'obbligo del certificato verde.

L'aspetto relativo ai controlli obbligatori metterebbe poi enti privati ed amministrazioni pubbliche organizzatori nella condizione di dover rispondere delle violazioni relative ai mancati controlli.

In una situazione simile il timore è che tali manifestazioni non possano tenersi, se non in forma contingentata.

La disposizione implica dunque un urgente intervento che modifichi la previsione.

f) **centri termali, parchi tematici e di divertimento**;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

La fattispecie rende evidente come per la previsione dell'obbligo di disporre del certificato verde nel caso del servizio di ristorazione annesso ad altra attività sia necessario un apposito richiamo.

h) **attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò**, di cui all'articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività richiamati siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Le disposizioni che implicano il possesso del certificato verde non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (dunque per i ragazzi al di sotto dei dodici anni di età) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Con DPCM, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, per consentirne la verifica digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Un caso a parte è quello descritto dall'art 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "decreto Sostegni-bis") recentemente convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale, al comma 9-bis, stabilisce che "**Al fine di sostenere il settore delle cerimonie** colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) del Consiglio, del 31 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, **i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti**»;

Ai sensi del comma 4 del nuovo art. 9-bis, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per l'accesso alle quali occorre disporre del certificato verde sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-1 è effettuata con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno scorso. Ricordiamo che:

- ✓ La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile (App) descritta in allegato B, paragrafo 4, al DPCM.
- ✓ **Alla verifica sono deputati:**
 - a) I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
 - b) Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti a pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 94/20091;
 - c) **I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;**
 - d) **Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;**
 - e) I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
 - f) I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
- ✓ **I soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.**
- ✓ L'App di verifica è installata su un dispositivo mobile, che consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. L'applicazione italiana, denominata VerificaC19, è conforme alla versione europea, ma dispone di un numero inferiore di dati visualizzabili dall'operatore, in ottica di minimizzazione delle informazioni trattate. La procedura di verifica offline presuppone l'esistenza di una base dati locale che viene aggiornata tramite interrogazione alla propria piattaforma nazionale almeno una volta al giorno. Durante questa fase di aggiornamento vengono recepite tutte le informazioni sul materiale crittografico utilizzato dai vari Stati Membri, per garantire l'autenticità, la validità e l'integrità delle Certificazioni mediante sigilli elettronici o mezzi analoghi.

Le certificazioni verdi sono così acquisite dai cittadini:

- a) **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;**
- b) **avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;**
- c) **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.**

Si consideri che:

- la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dalla lettera a) ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale. **La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.** La certificazione di cui al presente comma cessa di

avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. **La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione (novità inserita dal DL 22 luglio);**

- la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dalla lettera b) ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dalla lettera c) ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test.

Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

Sanzioni

Con modifica all'art. 13 del DL n. 52, l'art. 4 del DL approvato il 22 luglio è intervenuto sulle sanzioni, prevedendo che anche la violazione del nuovo art. 9-bis è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del DL n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020.

Dunque, sia ai cittadini che ai soggetti cui compete la verifica delle condizioni stabilite per l'accesso alle attività e ai servizi per cui è previsto il certificato verde si applica, in caso di violazione degli obblighi, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

Inoltre, a decorrere dalla terza violazione, in tre giornate diverse, delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis (I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10), si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

ART.10 - (Disposizioni transitorie e finali)

Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal decreto-legge del 22 luglio, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Fatto salvo quanto diversamente disposto dal DL 22 luglio, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 si applicano le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila



SCHEDA DI SINTESI PER LA RISTORAZIONE

A far data dal 6 agosto 2021, in qualsiasi “zona Covid” (bianca, gialla, arancione o rossa) l’accesso ai servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, è consentito esclusivamente ai clienti/utenti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Possono dunque accedere alle predette attività i cittadini in possesso del certificato verde per:

- ✓ **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;**
- ✓ **vaccinazione con prima dose, a far data dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e con validità fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;**
- ✓ **avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;**
- ✓ **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.**

L’obbligo di possesso del certificato verde non si applica ai soggetti che non rientrano nell’obbligo vaccinale, dunque ai ragazzi al di sotto dei dodici anni di età e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso delle feste conseguenti a cerimonie permane invece l’obbligo di possesso del certificato verde anche per i bambini sotto i dodici anni, ovviamente acquisibile solo mediante tampone, non valendo per essi l’obbligo vaccinale.

I soli bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde per la partecipazione ai banchetti nell’ambito di cerimonie ed eventi analoghi, ma solo se i partecipanti siano meno di sessanta (*quanto qui affermato è dovuto alle previsioni in merito della legge n. 106, del 23 luglio, successiva al DL che qui si commenta, DL n. 105, del 22 luglio*).

Le verifiche sono a carico dei titolari o gestori del servizio di ristorazione, per l’accesso al quale occorre disporre del certificato verde, con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, dunque utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile VerificaC19.

I soggetti deputati al controllo sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Ai cittadini e ai soggetti cui compete la verifica delle condizioni stabilite per l’accesso al servizio di ristorazione si applica, in caso di violazione degli obblighi, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

Inoltre, a decorrere dalla terza violazione, in tre giornate diverse, delle predette disposizioni, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.